

***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA***

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l’attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito denominato Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, istituito con provvedimento del 26 maggio 2011 e modificato con provvedimento del 12 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, (come modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011.

Art. 2

(Compiti del Comitato)

Il Comitato ai sensi dell’art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della legge n. 183/2010 e della Direttiva del 4 marzo 2011 esercita i seguenti compiti

Propositivi.

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne,
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità,
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie e le leggi attuative per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo,
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere),
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti,

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo,
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche –mobbing–

#### Consultivi:

- progetti di riorganizzazione,
- piani di formazione del personale,
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione.

#### Di verifica:

- dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità,
- degli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo,
- degli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing -
- dell'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

### Art. 3

#### (Composizione e sede)

1. Il Comitato è composto, in pari numero, da.
  - Componenti rappresentanti del MIUR, nominati in base a quanto previsto nella Direttiva del Dipartimento delle Pari Opportunità (art. 3.1.3 “Nomina”) inviata a tutte le Amministrazioni dello Stato in data 23.2.2011.
  - componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come da indicazioni dell'ARAN.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente;
3. Il Comitato ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale – Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma;
4. Il Comitato esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente.

### Art. 4

#### (Durata in carica)

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo;
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato stesso.

#### Art. 5

##### (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo presiede e ne è referente ufficiale; convoca le riunioni stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e del Vicepresidente, ne coordina i lavori e dirige le attività.
2. Il Presidente assicura l'attuazione delle iniziative decise dal Comitato e provvede affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi del MIUR.

#### Art. 6

##### (Vicepresidente)

1. Il Comitato elegge un Vicepresidente fra i componenti effettivi che presentino la propria candidatura;
2. Il Vicepresidente concorre alla predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni; svolge funzioni vicarie del Presidente, nonché attività che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo limitato.

#### Art. 7

##### (Convocazioni)

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria quattro volte l'anno su convocazione del Presidente;
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e.mail, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione è inviata a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, ai supplenti ed alla Direzione Generale per le

risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno cinque giorni prima della data prescelta.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Segreteria del Comitato, nonché al componente supplente.
6. Le riunioni del Comitato risultano valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

## Art. 8

### (Deliberazioni)

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo designato dal MIUR e, in caso di assenza o impedimento, dal suo supplente.
5. Il Segretario cura la raccolta e la stesura dei verbali di riunione, la corrispondenza interna ed esterna e l'archivio del Comitato.
6. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale, sottoposto all'approvazione del Comitato, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
8. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
9. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali per le valutazioni di competenza.
10. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti, senza giustificato motivo, per più di tre volte. La relativa delibera verrà tempestivamente comunicata alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali per consentirne la sostituzione.

## Art. 9

### (Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali per consentirne la sostituzione.

2. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore Generale delle risorse umane.

#### Art. 10

##### (Gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro monotematici o permanenti, a seconda delle esigenze, anche finalizzati alla predisposizione di progetti sperimentali che possono coinvolgere le strutture territoriali.
2. Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti, per ogni gruppo di lavoro, un responsabile che svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel tema assegnato, cura l'attività preparatoria e istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

#### Art.11

##### (Relazione annuale)

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno del mandato, una relazione sulla situazione del personale del MIUR riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere di chi lavora e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, al mobbing.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite dal MIUR.
  - ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*,
  - ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, *in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*,
3. La relazione deve essere trasmessa al Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali per il seguito di competenza.

#### Art. 12

##### (Rapporti tra il Comitato e il MIUR)

1. I rapporti tra il Comitato e il MIUR sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente, sul sito Internet e Intranet del MIUR, l'apposita area dedicata alle attività svolte.
3. Il Comitato può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
4. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici del MIUR, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
5. Il Comitato trasmette al MIUR e alle OO.SS. le proposte, per la contrattazione decentrata, di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e benessere lavorativo.

#### Art. 13

##### (Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la Protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### Art. 14

##### (Validità e modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del MIUR ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.
3. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale del MIUR ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

#### Art. 15

##### (Norme finali)

Per la partecipazione dei componenti non è previsto alcun compenso in quanto le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.

Ai componenti del Comitato in servizio fuori sede compete, ove spettante, il rimborso spese a cura della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali come previsto per il precedente Comitato Nazionale per le Pari Opportunità.

Il presente Regolamento è approvato dai presenti all'unanimità.

Roma 9 gennaio 2012